



Messaggio 26 maggio 2017, n.2178

Oggetto: Congedo straordinario per assistenza e cura dei soggetti disabili. Effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 203/2013 in ordine alla determinazione del quadriennio utile per la ricerca di tredici settimane di contribuzione e della determinazione dei dodici mesi per la ricerca di trenta giornate di lavoro effettivo ai fini della NASpI.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 203 del 3 luglio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l'affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità, in violazione degli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, 4° comma, della Costituzione.

La circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015, al paragrafo 2.2, lettere b) e c) ha indicato come considerare le assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore per assistenza e cura dei soggetti disabili ai fini della ricerca rispettivamente del requisito delle tredici settimane di contribuzione e delle trenta giornate di lavoro effettivo.

Nello specifico, la circolare ha stabilito che questa tipologia di permessi e congedi non può considerarsi utile né ai fini del raggiungimento delle suddette tredici settimane, né ai fini del raggiungimento delle trenta giornate ma deve essere neutralizzata e determina un conseguente ampliamento rispettivamente del quadriennio e dei dodici mesi di riferimento.

Si precisa pertanto, ad ogni buon fine, che alla luce della sentenza in oggetto, i periodi da neutralizzare devono intendersi quelli relativi a permessi e congedi che sono stati riconosciuti al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:

1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Per quanto premesso, le eventuali domande intese ad ottenere l'indennità di disoccupazione NASpI respinte o calcolate in maniera non corretta per effetto di una inesatta applicazione della sentenza oggetto del presente messaggio dovranno essere riesaminate in autotutela ove non riferite a rapporti già esauriti.